



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI,
SULLE SOCIETA' E SUL SISTEMA CAMERALE (già D.G.V.E.S.C.G.C.)
DIVISIONE V - Vigilanza sul sistema cooperativo. Attività ispettiva e di revisione

Ai sigg. revisori

Loro Sedi

OGGETTO: Risoluzione rapporto mutualistico – clausola di esclusione automatica del socio in caso di cessazione del rapporto di lavoro

1. Premessa

Nel corso dello svolgimento delle attività di vigilanza è stata di frequente verificata l'adozione, da parte di alcune cooperative, sia a livello di previsioni statutarie che di comportamenti di fatto, di un principio di **automatismo tra cessazione del rapporto di lavoro ed espulsione del socio dalla platea**.

Al riguardo, nel premettere che la problematica del corretto rapporto di equilibrio tra lo status di socio e lo scambio mutualistico, di qualsiasi natura esso sia, investe **tutte le tipologie di cooperative** (non solo quelle di produzione e lavoro), si chiarisce che devono essere sempre verificate dal revisore (ed esplicitate nei punti dedicati del verbale) sia le **motivazioni inerenti alla permanenza del socio**, anche in assenza di scambio mutualistico ovvero in caso di inattività dello stesso, sia le **cause** che portino alla procedura **di espulsione del socio** ai sensi dello statuto e dei regolamenti.

In riferimento a quanto sopra indicato, pertanto, dovranno sempre essere verificate: le ragioni della permanenza in platea di soci di cooperative edilizie di abitazione che non risultino mai prenotatari o assegnatari di alloggi, anche in presenza di più programmi di realizzazione edilizia, ovvero l'estromissione o il recesso di soci in sede di sottoscrizione del rogito di assegnazione in proprietà (potenziale indice di un interesse egoistico contrapposto allo scopo mutualistico), pur in presenza di rapporti economici non ancora definiti per l'intera platea sociale; le ragioni della permanenza di soci di cooperative agricole di conferimento che da lungo tempo non conferiscono il prodotto, ma che continuano a partecipare alla vita sociale e assembleare; in generale, la permanenza nella compagine sociale di soci che non instaurano e non hanno mai instaurato alcuno scambio mutualistico, pur rivestendo la carica di amministratori e influenzando la gestione della società.

Ciò chiarito, è stato rilevato che le maggiori criticità in merito all'esclusione dei soci da parte delle cooperative investono le cooperative di produzione e lavoro.

2. Esclusione del socio a seguito di cessazione del rapporto di lavoro nelle cooperative di produzione e lavoro

Si ricorda che la **risoluzione del rapporto associativo per recesso o esclusione** comporta, ai sensi della normativa vigente, **l'estinzione anche dei rapporti mutualistici pendenti** (nel caso specifico del contratto di lavoro), venendo meno il rapporto di collaborazione e/o di fiducia fra le parti. Di contro, la **cessazione del rapporto di lavoro per recesso datoriale non implica automaticamente il venir meno del rapporto associativo**, ben potendo e dovendo il soggetto partecipare alla vita

dell'impresa e alle relative scelte, anche al fine di contribuire alla ricerca di nuove occasioni di lavoro.

Infatti, l'esclusione del socio dalla cooperativa va ricondotta preminentemente a gravi inadempienze delle obbligazioni che derivino dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico, nel rispetto del principio di autonomia e **prevalenza del rapporto associativo rispetto al rapporto di lavoro**. In merito, l'intervento correttivo apportato alla legge 3 aprile 2001, n. 142 dalla legge 14 febbraio 2003, n. 30, all'art. 9, ha statuito l'equilibrio del peso dei due rapporti e “fugato ogni possibile dubbio sul fatto che il rapporto di lavoro sia strumentale al vincolo di natura associativa, peraltro puntualmente descritto al comma 1, tramite la definizione degli obblighi sociali posti a carico del socio lavoratore di cooperativa”:

- *il concorso nella gestione dell'impresa,*
- *la partecipazione alle decisioni aziendali,*
- *la contribuzione alla formazione del capitale sociale,*
- *la messa a disposizione delle proprie capacità professionali.*

In tal senso sono stati resi più *definiti i confini relativi alle competenze giurisdizionali in materia di rapporti tra soci e cooperativa, creando i presupposti di chiarezza per una disciplina statutaria e regolamentare concernente le causali di recesso, di esclusione o di decadenza del socio.*

La dipendenza del rapporto di lavoro da quello associativo è resa ancora più evidente dall'introduzione del secondo comma dell'art. 5, ai sensi del quale «il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie ed in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile (ora 2532 e 2533 c.c. – n.d.r.)», previsione rispetto alla quale l'eliminazione delle parole «e distinto» è certamente funzionale.

Con tale norma le dinamiche del rapporto di lavoro sono chiaramente assoggettate a quelle del rapporto associativo, in caso di estinzione di quest'ultimo.” (Circolare 18 marzo 2004, n. 10 Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; cfr. anche Cass., sez. un., 20 novembre 2017, n. 27436).

Pertanto, **non può essere riconosciuto** in alcun caso **un collegamento automatico**, previsto nello statuto/regolamento o di fatto attuato, **tra la cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa e la espulsione unilaterale dalla platea**. Anzi, l'effetto automatico di trascinamento dello status di socio con inversione del corretto paradigma “**socio-rapporto di scambio**” in “**rapporto di scambio-socio**” può indurre, insieme all'eventuale carente stimolazione della partecipazione alla vita sociale, al sospetto dell'esistenza di un rapporto associativo fittizio e, dunque, di una grave distorsione dai principi fondamentali della cooperazione, con particolare riferimento alla libertà di adesione e al configurarsi di un rapporto societario “a tempo” sottratto alla volontà negoziale del socio.

In tal senso, non deve ritenersi legittimo il comportamento dell'organo amministrativo che **contestualmente** alla cessazione del rapporto di lavoro provveda alla cancellazione del socio dal libro, in assenza di adeguate motivazioni.

Cionondimeno, la condizione di “**reiterata inattività**” del socio, qualora dipenda da cause oggettive di impossibilità della cooperativa di offrire occasioni di lavoro o dal **disinteresse allo scambio mutualistico** da parte del socio stesso, può determinare una legittima esclusione del socio. In questi casi, dunque, dovranno essere verificate le motivazioni collegate alla reiterata inattività del socio, al fine di stabilire se l'esclusione possa essere ritenuta legittima o meno.

Ciò premesso, in generale è possibile presumere che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro (se non già esercitato il diritto di recesso da parte del socio), al fine di contemperare l'esigenza di effettività della base sociale con quella eventuale di alterazione del funzionamento democratico dell'Ente in ragione della presenza di soci "inerti" impossibilitati a instaurare uno scambio, sia legittima l'adozione dell'eventuale delibera di esclusione, per l'assenza oggettiva di nuovi appalti e commesse, **dopo l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale si è verificata la cessazione del rapporto lavorativo.**

L'arco temporale suddetto, infatti, appare congruo a garantire l'esercizio dei diritti del socio a partecipare **alla gestione societaria e all'approvazione del bilancio** di esercizio al cui risultato ha concorso con la propria attività (anche con riferimento all'**eventuale attribuzione di ristorni o partecipazione al risultato negativo**), nonché **a consentire la ricerca da parte della cooperativa di nuove commesse e occasioni di lavoro.**

Pertanto, in tutti i casi in cui la delibera sia stata adottata prima del termine suddetto, potrà nascere il sospetto che sia in atto una deviazione dai principi di mutualità alla base del concetto di cooperazione. Di conseguenza, in tali ipotesi, il revisore avrà il compito di esaminare con attenzione se nel corso degli ultimi esercizi: la cooperativa abbia reiterato comportamenti di ammissione di nuovi soci in sede di aggiudicazione di appalti e delibere di esclusione al termine dei relativi contratti; se abbia escluso i soci al momento del licenziamento senza aver provveduto alla ricerca di nuove commesse di lavoro; se, in presenza di delibere di esclusione, abbia preferito affidare lavori a non soci, etc..

In ogni caso, si sottolinea che l'eventuale **assenza oggettiva** della possibilità di ricostituire il rapporto di lavoro a causa, ad esempio, di una **contrazione non temporanea** dell'attività e/o dei settori di intervento della cooperativa, fattori quindi che non consentano il ricollocamento del socio in altro ambito lavorativo, dovrà essere adeguatamente rappresentata nelle delibere dell'organo amministrativo nonché nei documenti allegati al bilancio ed **esplicitata in sede di revisione**, in quanto elementi rientranti negli obblighi informativi già sanciti dagli artt. 2545 e 2528 c.c. a carico degli amministratori. Di fatto trattasi dei medesimi obblighi di *repechage* imposti ad ogni datore di lavoro nel caso si trovi a dover porre in essere licenziamenti del personale, obblighi rafforzati dalla peculiarità dello scopo mutualistico delle cooperative di lavoro.

Al riguardo, rimane salva la legittimità dell'adozione del provvedimento di esclusione del socio lavoratore che consegua alla cessazione del rapporto di lavoro per:

- a) **giusta causa e/o motivi disciplinari e/o giustificato motivo soggettivo o mancato superamento del periodo di prova** o qualsiasi altro inadempimento collegato alle obbligazioni contrattuali di lavoro;
- b) **perdita di appalto da parte della cooperativa con conseguente assunzione del socio presso diverso datore di lavoro**, in quanto non più presenti i requisiti per la partecipazione allo scambio mutualistico.
- c) **dimissioni del socio** (che configurno il disinteresse allo scambio mutualistico).

In ragione dell'unilateralità del provvedimento, **le motivazioni delle esclusioni dovranno in ogni caso essere sempre esplicitate nella relativa determina dell'organo amministrativo e comunicate al socio nella notifica del provvedimento con le modalità previste dallo statuto, anche ai fini della possibilità per l'interessato di proporre opposizione nelle sedi opportune.**

3. Esclusione del socio nei casi di licenziamento collettivo

Una riflessione particolare merita il caso in cui intervenga una procedura di licenziamento collettivo. In tali casi, infatti, si procede a una importante riduzione del personale per motivi di crisi, di ristrutturazione aziendale o di chiusura dell'attività dopo la conclusione di un complesso procedimento al quale prendono parte anche le rappresentanze sindacali. Pertanto, in ragione della peculiarità delle situazioni connesse a tale procedura di licenziamento, si presume che, qualora ricorrono **adeguate motivazioni supportate da riscontro fattuale e documentale**, i soci interessati potranno essere considerati legittimamente esclusi (qualora non esercitino loro stessi il recesso prima) anche prima dell'approvazione del bilancio dell'esercizio durante il quale sono stati licenziati **ma comunque dopo un periodo di 6 mesi** dalla cessazione del rapporto di lavoro.

In merito alle adeguate motivazioni, a titolo esemplificativo, si chiarisce che le esclusioni dei soci interessati da licenziamento collettivo potranno essere considerate legittime in tutti i casi in cui sia stato dimostrato dalla cooperativa che non è stato più possibile accedere a ulteriori commesse di lavoro e che la permanenza dei soci inattivi all'interno della compagine sociale, in quanto numericamente capaci di esercitare un'influenza dominante sulla gestione ovvero perché rappresentanti la maggioranza dei voti in assemblea, può incidere negativamente sulla governance e sulla gestione dell'ente.

Nel caso in cui l'esclusione sia avvenuta prima del suddetto termine i revisori avranno cura di verificare con più attenzione i comportamenti adottati dalla cooperativa, come già indicato al punto 2.

4. Presenza di clausole di esclusione automatica per qualsiasi ragione o causa non riconducibile a inadempimento o colpa del socio alla cessazione del rapporto di lavoro nello statuto o nel regolamento

Premesso quanto sopra, rammentando che è specifico compito del revisore verificare l'effettività della base sociale e la sostanzialità del rapporto associativo, dalla costituzione al suo scioglimento (elementi sui quali si richiama l'attenzione e diligenza sia in fase di ispezione straordinaria che di revisione ordinaria), in tutti i casi in cui lo statuto e/o il regolamento ex lege 3 aprile 2001, n. 142 della cooperativa sottoposta a vigilanza contengano la previsione dell'automatica esclusione del socio in ragione della cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi ragione o causa non riconducibile a inadempimento o colpa del socio (es. "il rapporto associativo si estingue con la risoluzione del rapporto di lavoro"), il revisore dovrà **irrogare diffida** a espungere la previsione.

Qualora lo statuto non contenga una previsione di automatismo assoluto, ma una **mera facoltà** dell'organo amministrativo di adottare il provvedimento di esclusione, i revisori avranno cura di verificare con più attenzione i comportamenti adottati dalla cooperativa, come già indicato ai precedenti punti, controllando anche le previsioni inserite ai riguardi nei regolamenti.

Si raccomanda, comunque, di fornire nel verbale breve sintesi dei riscontri e dei presupposti fattuali e documentali, acquisiti durante l'accesso ispettivo, posti alla base dei provvedimenti adottati.

Firmato digitalmente da:Valeria Farinacci
Organizzazione:MISE/80230390587
Data:07/01/2020 12:35:43